

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

**"Associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute"**

**"ASSIMAS"**

### **Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e ss. del codice civile, è costituita un'Associazione culturale, senza fine di lucro denominata **"Associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute"** di seguito nominata **"Assimas"**.

L'Associazione opera, con finalità di interesse generale ed utilità sociale con l'obiettivo **di sviluppare e promuovere le conoscenze per qualificare ciò che è relativo alla medicina ambientale e pertanto offrire un servizio mirato alla protezione ambientale e alla salvaguardia degli esseri umani** e con l'obiettivo **di stimolare la conoscenza dei principi attivi naturali, evidenziare fondamenti scientifici, prove di efficacia e sulle conseguenti novità terapeutiche per interventi mirati sulle sostanze inquinanti dal momento che i rischi della salute sono inequivocabilmente legati al degrado ambientale: inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel cibo.**

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica, rispetta le convenzioni religiose e filosofiche di ognuno, favorisce gli incontri ideologici, nega qualsiasi iniziativa di carattere settario, è concepita in modo fraterno e non competitivo e non ha finalità di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Roma via Elio Vittorini, 150, 00144. Il semplice cambiamento di indirizzo non costituirà modifica statutaria, ma oggetto di semplice delibera del Consiglio Direttivo.

E' facoltà dell'Organo amministrativo dell'Associazione istituire sedi secondarie, operative e rappresentanze, agenzie, sedi secondarie, succursali, gruppi di studio o di lavoro anche altrove, in proprio o presso enti, Associazioni o studi privati, in tutte le provincie d'Italia ed eventualmente anche all'estero, fatte salve le norme di legge.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento, deliberato dall'Assemblea degli associati, nelle forme e modi previsti dal presente Statuto.

### **Art. 2 – Scopi, attività e mezzi**

L'associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute si propone i seguenti scopi:

a) promuovere e diffondere le conoscenze atte alla difesa dell'ambiente naturale che circonda l'uomo e la sensibilizzazione ed educazione dell'opinione pubblica sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente

b) sensibilizzare i medici e gli operatori sanitari in genere per stimolare il loro impegno per la salvaguardia dell'ambiente sia in quanto medici che cittadini.

c) promuovere una corretta e qualificata formazione professionale dei medici, farmacisti, veterinari ed operatori sanitari, sulle problematiche ambientali.

**Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Assimas si propone di:**

- promuovere una corretta e qualificata diffusione di iniziative finalizzate alla formazione di una buona base culturale e scientifica relativa ai problemi ambientali indirizzata a tutti coloro che dimostrano interesse verso le problematiche ambientali, anche mediante la loro adesione all'Associazione;

- promuovere lo sviluppo e la ricerca scientifica nel campo ambientale; organizzare convegni, congressi, tavole rotonde, corsi e seminari, interventi in radio e televisioni;

- stabilire e mantenere il contatto con associazioni affini a livello nazionale ed internazionale, e collaborare con esse;

- attivare progetti di ricerca ed eventi scientifici in genere, assumere interessenze e partecipazioni in enti, ed organismi, costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio ;

- promuovere realizzare e organizzare, stampare e divulgare opuscoli,libri,periodici,dispense, nastri, dischi, pubblicazioni e gestione di pagine internet e social network, collaborazioni con riviste multimediali o cartacee, creazione di prodotti multimediali, anche mediante accordi con Enti pubblici e privati, Società, Istituti, Associazioni ed organismi nazionali o esteri,anche promuovendo la traduzione,pubblicazione e diffusione di opere articoli e documenti

- incentivare iniziative atte a raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o autofinanziamento anche attraverso organizzazione di mostre ed esposizioni, rassegne musicali o teatrali;

- istituire premi e destinare somme di denaro ad iniziative di studio, divulgazione e ricerca;

- dare ampio spazio e importanza alla pubblicità e alla propaganda dei propri programmi, con il solo scopo di diffondere in maniera completa gli scopi sociali e renderli quindi più accessibili ai vari strati della società. Potrà attivare,

in Italia o all'estero, collaborazioni e consulenze con istituzioni ed organismi, laboratori di analisi che si occupano di salute ed in particolare con medici e personale sanitario in genere.

**Art.3** – L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione del patrimonio da: a) quote di iscrizione e associative; b) contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie, donazioni, liberalità e lasciti fatte da persone, Enti Pubblici e Privati; c) rendite da patrimonio; d) beni mobili o immobili che vengono acquistati dall'Associazione a qualsiasi titolo; e) depositi bancari, titoli e altro.

**Art.4** – Tutti gli operatori e i collaboratori dell'Associazione che si impegnino in lavori e attività utili al Suo progresso ed espansione, possono, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, avere diritto a un contributo di rimborso spese o altro compenso.

#### **Soci e organi dell'associazione**

**Art. 5 – Soci.** Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, in possesso dei requisiti specifici, ne condividono le finalità statutarie di cui al precedente art. 2 ed intendono partecipare attivamente alla vita sociale secondo le proprie inclinazioni e possibilità. Il numero dei Soci che possono far parte dell'Associazione è illimitato.

Sono istituite tre categorie di Soci:

a) I Soci "fondatori": coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione

b) i Soci "ordinari": coloro che versano la quota associativa annuale, così come deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto. Ciascun Socio ordinario ha diritto ad un voto in seno all'Assemblea e lo esercita personalmente o tramite delega ad altro Socio ordinario. Ogni Socio ordinario può rappresentare in seno all'Assemblea non più di un Socio ordinario. Non possono intervenire all'Assemblea i Soci ordinari che non siano in regola con il versamento delle quote associative di cui al presente articolo.

c) i Soci "sostenitori": coloro che versano somme di denaro o mettono a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di Socio "sostenitore" fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato.

Essi possono partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto e non possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

Per divenire Soci dell'Associazione gli interessati devono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo, che ne decide l'ammissione. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio deve indicare a quale categoria intende appartenere (ordinario o sostenitore), dichiarando altresì di accettare senza riserve quanto contenuto nello statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dal momento del pagamento della quota associativa e ha durata di 365 giorni.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Decade da membro dell'Associazione il Socio che:

- a) presenti domanda scritta di dimissioni;
- b) ometta di pagare la quota associativa annua per due annualità consecutive;
- c) non possenga più i requisiti per far parte dell'Associazione.

Decade inoltre da membro dell'Associazione il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo, perda la capacità di agire, abbia tenuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell'Associazione o riportato una condanna che menomi la sua onorabilità, o per altri gravi motivi. La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

**Art. 6 – Organi dell'Associazione.** Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato scientifico;
- g) il Revisore dei Conti.

**Art. 7 – Assemblea Generale.** L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci ed ha i seguenti compiti:

a) elegge il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme e con le modalità stabilite dall'eventuale regolamento elettorale e salvo le fattispecie previste agli articoli 9 e 10 del presente statuto.

b) nomina eventualmente il Revisore dei conti;

c) stabilisce le linee direttive dell'attività dell'Associazione;

d) approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione;

e) approva i bilanci consuntivi e i bilanci preventivi;

f) approva eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci ordinari;

g) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;

h) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

i) fissa, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa per le Onlus (d.lgs. n. 460/1997), le eventuali indennità di carica per gli Organi associativi.

L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno; può essere convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari, che devono indicare anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale deve essere convocata mediante comunicazione a ciascun Socio, da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, anche per l'eventuale seconda convocazione, e può essere trasmesso ai Soci anche mediante messaggio di posta elettronica, sms, o eventuale pubblicazione sul sito dell'Associazione, se disponibile.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di una sua assenza od impedimento, dal Socio ordinario più anziano; il Segretario provvede alla redazione del verbale della riunione.

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci ordinari, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci ordinari presenti.

Le deliberazioni debbono, in entrambi i casi, essere prese a maggioranza di due terzi dei presenti relativamente ai punti f) e h) del presente articolo ed a maggioranza semplice per le altre deliberazioni.

**Art. 8 - Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, escluso solo ciò che, per legge o per statuto, è riservato all'Assemblea Generale.

In particolare gli sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- b) nomina e revoca il Comitato Scientifico;
- c) nomina e revoca il Tesoriere determinandone la durata della carica;
- d) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e dichiara la perdita della qualità di Socio;
- e) propone all'Assemblea Generale l'ammontare della quota associativa annua;
- f) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- g) predispone il bilancio preventivo e redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) predispone e approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione e le loro modifiche;
- i) propone all'Assemblea Generale tutte le nomine eventualmente necessarie per nuovi organismi od enti cui l'Associazione intenda partecipare;
- j) propone all'Assemblea Generale la costituzione di apposite commissioni di studio con il compito di contribuire alla soluzione di specifici problemi di tipo organizzativo, scientifico o didattico-culturale.

Nell'esplicazione dei propri compiti, il Consiglio Direttivo potrà dare delega, al Presidente, ad altri Consiglieri e anche a soggetti esterni i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte ai Terzi.

**Art. 9 - Funzionamento del Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo è formato da tre componenti di cui due Soci ordinari eletti dall'Assemblea Generale e il Tesoriere eletto ai sensi del successivo art. 11.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni.

Allo scadere del mandato l'Assemblea provvede all'elezione dei nuovi componenti, conformemente a quanto previsto all'art. 7, lettera a), del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito, determinandone altresì la durata dell'incarico:

- un Presidente;
- un Segretario;

Il Consiglio Direttivo inoltre elegge il Tesoriere ai sensi dell'art 11 che diventa componente del Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di due Consiglieri. Viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente del Consiglio Direttivo, con avviso scritto trasmesso a mezzo telefax, messaggio di posta elettronica, sms o comunque mezzo idoneo da inviarsi almeno sette giorni prima. In casi urgenti il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore. Partecipa, se nominato, il Revisore, senza diritto di voto.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Ciascun Consigliere esprime il proprio voto tramite alzata di mano, scheda o mediante lo strumento del voto elettronico; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta per la quale ha votato il Presidente. Il Segretario sovrintende al funzionamento della Segreteria e provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può anche riunirsi mediante video o teleconferenza.

Per la validità della riunione in video o teleconferenza è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione e, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti: verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

**Art. 10 - Il Presidente.** Il Presidente:

- a) presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- b) sovrintende al coordinamento tecnico-organizzativo dell'Associazione;
- c) sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione compiendo ogni atto di amministrazione secondo le deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo;
- d) ha il potere di firma per la durata del suo mandato sui conti correnti bancari e/o postali;
- e) può avvalersi delle necessarie consulenze tecniche sul piano fiscale e della contabilità generale.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e, quindi, la firma sociale, tanto per gli atti di ordinaria che per quelli di straordinaria amministrazione, spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, ai soggetti delegati secondo quanto previsto dall'ultimo punto dell'art. 8.

Allo scadere del mandato il Presidente uscente assume la qualifica di Past President.

Il Past President ricopre la carica di membro del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, per i cinque anni successivi alla scadenza del mandato.

**Art. 11- Il Tesoriere.** Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, scegliendolo tra coloro che sono esperti in aspetti finanziari o organizzativi di associazioni scientifiche o di attività congressuali.

Il Tesoriere controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, sovrintende alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, il tutto nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. Al Tesoriere potrà essere conferito potere di firma da parte del Consiglio Direttivo sui conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione.

**Art. 12 – Il Comitato Scientifico.** Il Comitato Scientifico è composto dal Consiglio Direttivo e da almeno altri due membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti fra personalità italiane o straniere, previa iscrizione all'Associazione, particolarmente rilevanti nel settore della medicina ambientale o, in generale, nel mondo scientifico. Dura in carica due anni e potrà essere rieletto.

Il Comitato, che potrà eleggere tra i suoi membri un coordinatore, ha il compito di formulare proposte e pareri in relazione all'attività dell'Associazione nonché curare i contenuti scientifici di pubblicazioni e riviste che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite soggetti terzi. Partecipa alle riunioni il Presidente dell'Associazione.

**Art. 13 – Revisore dei Conti.** Ove ritenuto necessario può essere nominato un Revisore dei Conti che deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed in tal caso la sua retribuzione sarà fissata dall'Assemblea Generale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata in carica, entro i limiti di quanto stabilito dalla tariffa professionale applicabile.



Il Revisore dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

**Art. 14 – Patrimonio.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da quanto citato dall'art.3 del presente Statuto.

Gli eventuali avanzi di gestione non potranno in nessun modo e sotto alcuna forma essere distribuiti fra i Soci, ma andranno ad incrementare il Patrimonio dell'Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale e dovranno essere interamente impiegati per l'organizzazione, l'ampliamento e il potenziamento dell'associazione dopo eventuali imputazioni ad un Fondo di Riserva approvato dalla assemblea dei soci ordinari.

Il Socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

**Art. 15 – Bilancio.** L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti, secondo le modalità previste dallo Statuto, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Tale bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale, nel termine di cui all'art. 7.

**Art. 16 - Disposizioni Finali.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio, che, comunque, non potrà essere suddiviso fra i Soci.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.